Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 13 maggio — Numero 112

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE del 2° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione del 2° volume dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52, Roma - entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota abbonamento.

Regio decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, *che stabilisce la misura dei diritti erariali sui pubblici spettacoli nelle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze, del tesoro e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, operette, concerti vocali e strumentali, riviste, coreografie; circhi equestri, marionette e spettacoli di varietà di

ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i comuni della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, il diritto erariale nella misura del dieci per cento, diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro mutilati e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza.

Il diritto erariale anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni rappresentazione all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario, dall'appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalle norme di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'introito lordo totale di cui all'articolo precedente è costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dalla quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addobbi, dai cuscinagg e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o soprapprezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore del presente decreto il diritto erariale è dovuto proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 3.

Gli impresari degli spettacoli di cui al precedente art. 1 hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo compileranno un «bordereau» che dovrà essere firmato dall'impresario o capocomico o da chi per esso, dal proprietario o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione del diritto erariale per conto dello Stato.

Art. 4.

Alla Società italiana degli autori con sede in Milano eretta in Ente morale col R. decreto 1° febbraio 1891, n. 53, è conferito l'incarico di riscuotere per conto dello Stato il diritto erariale di cui al precedente art. 1, per il tempo ed alle condizioni risultanti dalla convenzione allegata al R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5.

Art. 5.

Il compenso nella misura del 4,50 per cento spettante alla Società ai termini della convenzione di cui all'articolo precedente verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società, il Ministero delle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento ed alla ripetizione di ciò che in più cd in meno risulti reciprocamente dovuto.

Art. 6.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell'Impresa del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei «bordereaux», l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori, provvederà per la chiusura del teatro o altro locale.

Art. 7.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione del diritto erariale di cui al precedente articolo 1, è affidata, non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori, ma anche ai funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

A tale effetto gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare, per ciascun teatro, due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Con decreto del ministro delle finanze sarà inoltre nominata una Commissione centrale di vigilanza gratuita. I membri della detta Commissione saranno muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori, per mezzo della quale tessera essi avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 8.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici, di cui al precedente articolo 1, non debbono essere consegnate agli impresari dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini del presente decreto dalla Società italiana degli autori.

Art. 9.

Il diritto erariale per l'ingresso ai veglioni, thè danzanti, feste ed accademie di ballo, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali, ai giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, alle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi deve riscuotersi nella seguente misura:

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
Quando il prezzo compresa la tassa di bollo, non supera cent. 15	0 03	—	0 03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera cent. 15 ma non cent. 50	0 05	—	0 05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
Cent. 50 e non L. 1	0 10	0 20	0 30
L. 1 e non L. 2	0 20	0 40	0 30
L. 2 e non L. 3	0 40	0 65	1 05
L. 3 e non L. 4	0 60	0 80	1 40
L. 4 e non L. 5	0 80	1 20	2 —
L. 5 e non L. 7	1 20	1 60	2 80
L. 7 e non L. 10	2 40	2 10	4 50
L. 10 e non L. 20	3 60	5 40	9 —
Oltre L. 20	5 —	7 —	12 —

Biglietti speciali per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione indipendentemente dal numero dei posti occupati:			
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
Non supera L. 3	0 60	0 80	1 40
Quando supera L. 3 e non L. 5	1 20	1 60	2 80
Quando supera L. 5 e non L. 10	2 40	2 10	4 50
Quando supera L. 10 e non L. 20	3 60	5 40	9 —
Oltre L. 20	5 —	7 —	12 —

Art. 10.

Le tasse di cui all'articolo precedente si riscuotono mediante lo impiego di biglietti bollati venduti dallo Stato secondo le norme e le sanzioni presentemente in vigore.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso su loro domanda, di corrispondere le tasse di bollo ed i diritti erariali sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali mediante la consegna agli spettatori di biglietti o riscontri di importo corrispondente al prezzo pagato, stampati a cura e spese degli impresari medesimi su fogli numerati di carta filigranata distribuiti dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) a prezzo di costo, e con diritto alla suddivisione dei prezzi dei biglietti ordinari per frazioni di lira per gli importi da lire una a lire dieci.

In tale caso i biglietti ordinari da lire una a lire dieci sono soggetti al diritto erariale nella misura seguente:

per un prezzo, non compreso il diritto erariale:

da lire una a lire due il 30 per cento del prezzo;

da oltre lire due a lire quattro il 35 per cento del prezzo;

da oltre lire quattro a lire nove il 40 per cento del prezzo;

da oltre lire nove a lire dieci il 45 per cento del prezzo.

La detta concessione è subordinata all'obbligo da parte degli impresari di eseguire presso l'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) per una volta tanto, un deposito non inferiore a lire cinquecento a garanzia dei fogli di carta acquistati per la stampa dei biglietti.

Può essere concesso agli impresari su loro domanda di corrispondere i diritti erariali nella forma di cui sopra per i seguenti biglietti:

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
Quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:			
Cent. 15 e non cent. 50	0 05	—	0 05
Cent. 50 e non cent. 70	0 05	0 05	0 10
L. 10 e non L. 15	3 —	3 75	6 75
L. 15 e non L. 20	4 —	5 —	9 —
L. 20	5 —	7 —	12 —

Art. 11.

Su ogni foglio di carta filigranata venduto dall'Amministrazione dovranno stamparsi (80) biglietti d'identico prezzo.

La stampa dovrà farsi con la stessa forma dei biglietti bollati di Stato e cioè i biglietti dovranno essere muniti del relativo talloncino.

Sui biglietti verrà impressa dagli impresari l'indicazione della Società o Ditta venditrice, la denominazione del cinematografo cui servono, il relativo importo con l'indicazione separata rispettivamente del prezzo e del diritto erariale ed il numero d'ordine in bianco che potrà essere completato all'atto della vendita.

Gli impresari, eseguita la stampa dei fogli filigranati e prima di mettere in vendita i biglietti, devono ripresentarli interi all'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo), il quale riscuote l'importo del diritto erariale, e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e del valore dei biglietti stampati e del diritto erariale riscosso.

La mancata presentazione all'ufficio predetto del preciso numero dei fogli di carta filigranata acquistati è punita con la pena pecuniaria di L. 1000 per ogni foglio non presentato.

Agli impresari compete la riduzione del 4,50 per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire cento per ogni richiesta.

Art. 12.

Al momento dell'ingresso il biglietto, deve a cura e sotto responsabilità dell'impresario, essere lacerato in due parti, delle quali una è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore

Art. 13.

I diritti di cui al precedente art. 9 stabiliti in misura proporzionale al netto della riduzione accordata agli impresari, s'intendono dovuti per quattro noni a titolo di tassa di bollo e per cinque noni a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 14.

Nel caso in cui le tasse e diritti erariali vengono corrisposti mediante l'impiego dei biglietti stampati a cura degli impresari è proibito:

di fare uso di biglietti o riscontri che non siano stampati sulla carta filigranata venduta dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo) nei modi prescritti dall'art. 11.

In tutti i casi è proibito:

a) di vendere i biglietti non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti ovvero di adoperare biglietti che portino tracce di precedente uso;

b) di fare uso dei biglietti per posti di prezzo superiore a quello indicato sugli stessi biglietti.

Art. 15.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 10, 11, 12 e 14 del presente decreto sono punite con la pena pecuniaria di dieci volte la tassa dovuta su ciascun biglietto o riscontro. Questa pena non può mai essere minore di lire sessanta per ogni contravvenzione.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto o di tessera regolarmente rilasciata a norma delle disposizioni in vigore, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria od in via amministrativa una precedente contravvenzione, alle disposizioni del presente decreto, l'autorità provinciale di finanza in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui essa riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del teatro.

Eguale provvedimento può la stessa autorità di finanza promuovere nei casi gravi.

Art. 16.

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 76 della legge 25 ottobre 1896 (B. L. I. 220), concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore, agli effetti dell'imposta generale sull'industria.

Nei casi di chiusura del teatro promossa dall'autorità di finanza a termine dell'articolo precedente, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso teatro per darvi spettacoli o trattenimenti di qualunque genere, se prima non sia stato versato all'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 17.

La tassa di bollo ed il contributo di beneficenza dovuti a lo-

mini della determinazione del Comando supremo 28 luglio 1919 per bagni e cure negli stabilimenti balneari termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, si riscuotono in modo virtuale mediante accertamento diretto o mediante convenzione di abbonamento anzichè con impiego di biglietti bollati di Stato.

La misura della tassa e del contributo di beneficenza rimane quella stabilita anteriormente al presente decreto, esclusa ogni partecipazione a favore dei Comuni.

Art. 18.

L'impiego dei biglietti bollati di Stato è invece obbligatorio per la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza, da corrispondersi nella misura stabilita dall'art. 9 del presente decreto, sui biglietti di semplice ingresso negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, che non danno diritto al bagno e cura.

Art. 19.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e le disposizioni successive in materia, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Rimangono ferme però le norme attualmente in vigore nelle nuove Provincie riflettenti la competenza delle autorità chiamate a fungere comunque per l'applicazione delle tasse contemplate nel presente decreto e le norme per l'esazione coattiva di esse. Rimangono del pari ferme le disposizioni relative ai rimedi di legge ordinari e straordinari sui ricorsi e sui gravami contro le decisioni delle predette autorità; in particolare rimane ferma la competenza dei giudizi di finanza ora esistenti, che avranno da applicare con il procedimento attuale le disposizioni, le sanzioni e le pene previste dal testo unico sopra citato.

Art. 20.

Il presente decreto andrà in vigore a datare dal giorno 1° giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 555, ***che apporta modificazioni al regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, sul personale dei banchi lotto.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1180;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2085;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1.

All'art. 1 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è sostituito il seguente:

La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori, nominati con decreto del ministro delle finanze. La loro nomina si intende definitiva solo dopo che abbiano assunto servizio nel banco loro conferito: l'eventuale rinuncia, perciò, o la morte del nominato prima dell'assunzione in servizio dà luogo alla sostituzione con altro dei designati dalla Commissione centrale di cui all'art. 42 del presente regolamento.

I ricevitori sono responsabili della gestione del banco e del personale di cui si avvalgono.

Art. 2.

All'art. 2 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è sostituito il seguente:

Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di sindaco o di assessore, con qualsiasi impiego pubblico o privato, non che con l'esercizio di professioni, industrie o commerci.

Solo quando trattisi di banchi di aggio inferiori a L. 4000, la Direzione compartimentale può consentire l'esercizio di commerci ed industrie, purchè sia tenuto nel locale del banco e sia conciliabile col servizio e col decoro dell'Amministrazione.

In casi eccezionali, il Ministero potrà consentire che tali commerci ed industrie si esercitino nei locali dei banchi, quale che sia il reddito e la importanza di questi.

Art. 3.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è modificato come segue:

All'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5, viene aggiunto il seguente comma:

In caso di morte del titolare che non abbia la gestione personale, ed in mancanza di eredi che abbiano diritto alla reggenza, questa, fino alla immissione in servizio del nuovo titolare, può essere affidata al gerente del banco, purchè sia commesso di carriera, abbia amministrato regolarmente l'ufficio e fornisca subito una congrua malleveria od acquisti, mediante versamento in tesoreria la quantità di bollettari occorrenti per la normale raccolta del giuoco.

Il gerente nominato reggente sarà iscritto in coda all'elenco di cui all'art. 22 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665.

Art. 4.

L'art. 23 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è modificato come segue:

Non perdono il turno nel conferimento delle reggenze i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio rinuncino a quelle dei banchi con aggio non eccedente rispettivamente lire 4500, 3500 e 2500.

Art. 5.

L'art. 28 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è modificato come segue:

Le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento vengono conferite dal Segretariato generale del Ministero, sentito l'avviso della Commissione pel conferimento dei banchi, a commessi di car-

ricca proposti dalle Direzioni competenti tra i più anziani e di miglioro condotta del rispettivo Compartimento, purchè non abbiano superata l'età di anni 65, indipendentemente dagli elenchi provinciali degli aspiranti alle reggenze ordinarie.

I reggenti di questi banchi sono però esclusi dall'ottenerne la titolarità in occasione del conferimento che segue al triennio di esperimento. Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 22, secondo comma.

Art. 6.

L'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2085, è modificato come segue:

All'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, è sostituito il seguente:

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli:

a) quelli con aggio non eccedente le lire 4500 a favore dei commessi di carriera;

b) gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Chi rinunzia al banco conferitogli con formale decreto per prima nomina o per promozione, riprende il posto che aveva di commesso o ricevitore, prima del concorso, e non è ammesso per un triennio a prender parte ad altri concorsi.

Art. 7.

All'art. 34 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è sostituito il seguente:

Non interrompono il periodo di gestione personale di cui all'articolo precedente:

a) il servizio militare obbligatorio;

b) le malattie, quando in complesso non si protraggano oltre a 6 mesi nello stesso triennio;

c) i congedi annuali di un mese.

Quando l'assenza dal servizio ecceda i limiti di cui alle lettere *b)* e *c)* o sia dovuta ad altre cause, ne viene dedotta la durata dal periodo di gestione personale, e se in complesso superi un anno obbliga il ricevitore a ricominciare il triennio di servizio personale.

Per stabilire se il ricevitore debba tenersi obbligato a ricominciare il triennio di servizio dovesi aver riguardo soltanto alle interruzioni che siansi verificate nell'ultimo triennio anteriore alla data di chiusura del concorso.

Art. 8.

Gli articoli 39 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, e 8 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 1313, sono modificati come segue:

Agli effetti della classificazione nei concorsi, i titoli dei commessi di carriera sono valutati come segue:

a) punti 1 per ogni anno di servizio da commesso o da collettore;

b) punti 1 1/2 per ogni anno di servizio da gerente;

c) punti 2 per ogni anno di servizio da reggente;

d) punti 1/2 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato prima di far parte del personale di carriera.

Non sono valutate le frazioni di mese.

La Commissione può aggiungere da 1 a 3 punti a chi possegga titoli di studio superiori alla licenza elementare, costituiti sia di licenze sia di attestati di promozione o di frequenza a corsi di studio, od abbia servito in altre Amministrazioni governative, e da 1 a 4 punti a chi abbia cooperato nella scoperta o repressione del lotto clandestino.

Nei concorsi per l'assegnazione di banchi di aggio non superiore alle L. 1000, quando vi partecipi il reggente del banco da conferire, la Commissione può a questi aggiungere da 1 a 5 punti, purchè risulti di buona condotta, abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e conservi la reggenza anche al momento della definizione del concorso.

Salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 72, la Commissione può detrarre da 1/12, a 3 punti a chi, tenuto conto del numero e della gravità delle mancanze in confronto con la sua anzianità di servizio dei banchi, sia incorso in ammonizioni od in pene più gravi.

A parità di punti precede chi ha maggior anzianità assoluta di servizio nei banchi.

Art. 9.

L'art. 48 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è modificato come segue:

Non sono ammessi conferimenti di banchi all'infuori dei concorsi, eccetto che si tratti di trasferimenti per punizioni, della reintegrazione di ricevitori revocati, o di cambi fra titolari di banchi con aggio medio netto equivalente o la cui differenza sia nel limite del dieci per cento.

Il conferimento ha luogo con decreto del ministro delle finanze, udita la Commissione di cui all'art. 42. Il banco da conferirsi al ricevitore punito o reintegrato non può essere di aggio superiore a quello del banco dismesso in seguito alla punizione od alla revoca, salvo alla Commissione predetta di determinare se possa anche essere minore di un quinto.

Art. 10.

All'art. 65 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, è sostituito il seguente:

L'interdizione definitiva è applicabile:

a) quando il commesso presti servizio nei banchi o nelle collettorie durante l'interdizione temporanea;

b) quando il commesso, già interdetto in una o più volte pel massimo periodo di un anno, ricada in una mancanza punibile con l'interdizione temporanea;

c) per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;

d) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione del locale del banco;

e) per trasgressioni ed altri fatti di tale natura da far perdere al commesso la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 11.

All'art. 24 del regolamento 10 gennaio 1895, n. 5, è sostituito il seguente:

Il ricevitore ha l'obbligo di tenere aperto il banco da mane a sera, tranne nei giorni riconosciuti festivi agli effetti civili.

Conformandosi alle abitudini locali, il direttore può consentire un'abbreviazione di orario di lavoro nei primi giorni della settimana, ed un prolungamento in quelli prossimi alla chiusura del giuoco, purchè in una settimana non si eccedano in complesso 48 ore lavorative per ogni banco.

Transitorie.

Art. 12.

I commessi del lotto che alla attuazione del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, si trovavano nelle condizioni e possedevano i requisiti voluti dagli articoli 85 e 86 del citato regolamento, e che non si avvalsero delle agevolazioni contemplate negli articoli stessi, nè di quelle contenute nel R. decreto 9 settembre 1912, n. 1057, potranno essere riconosciuti di carriera, purchè ne facciano domanda, alla Intendenza di finanza, entro 90 giorni dalla attuazione del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 559, *che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, circa gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale sono modificati come segue:

All'art. 72 è sostituito il seguente:

Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, di regola, ogni biennio, nelle prefetture designate dal Ministero dell'interno col decreto che indice gli esami e nei giorni destinati dal Ministero medesimo. Con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, almeno tre mesi prima, saranno resi noti i giorni e le sedi degli esami.

L'art. 73 è soppresso.

Al primo comma dell'art. 74, è sostituito il seguente:

Almeno trenta giorni prima degli esami, gli aspiranti devono far pervenire alla prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande in carta bollata, corredate dei seguenti documenti regolarmente bollati o legalizzati:

Al n. 6 dell'art. 74, è sostituito il seguente:

Quietanza del pagamento della tassa di lire quaranta di cui all'art. 162, n. 6, della legge da effettuarsi nella sezione di R. tesoreria provinciale, e del versamento di lire trenta nella contabilità speciale della prefettura presso la quale il candidato intende sostenere gli esami, per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

All'art. 75 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

Presso ciascuna prefettura sede di esami è istituita una Commissione composta dal vice prefetto, od in mancanza dal consigliere che normalmente lo sostituisce, che la presiede, da un consigliere di prefettura e da un segretario comunale, scelti dal prefetto, e da un consigliere aggiunto, il quale ha le funzioni di segretario della Commissione, con voto consultivo.

Nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, la Commissione suddetta, esaminati i titoli dei candidati, decide con provvedimento motivato sulla loro ammissione agli esami, e stabilisce le norme da osservarsi per la identificazione dei candidati.

La decisione circa l'ammissione deve essere comunicata, a cura del presidente, entro tre giorni, all'interessato. Contro tale decisione - nel termine di giorni cinque dalla sua comunicazione - è ammesso ricorso alla Commissione centrale istituita a norma dell'art. 77-*bis*, la quale decide definitivamente e comunica, a mezzo del Ministero, la decisione all'interessato, prima del giorno fissato per le prove scritte.

Ai tre ultimi comma dell'art. 76 del predetto regolamento, è sostituito il seguente:

Al termine del terzo giorno, i pieghi, che dovranno portare ben chiara l'indicazione della prova alla quale ciascuno si riferisce, vengono trasmessi per posta, con raccomandata, al Ministero dell'interno, diretti alla Commissione centrale, di cui all'art. 77-*bis*, la quale è incaricata della revisione degli elaborati.

All'art. 77 è sostituito il seguente:

Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio, presso le Commissioni locali, all'esame orale, il quale non può durare meno di trenta minuti per ogni candidato.

Un elenco dei candidati, coi voti riportati nella prova orale, deve essere trasmesso immediatamente al Ministero.

Il 5°, 7° ed 8° comma dell'art. 78 sono soppressi.

Al 6° comma dell'art. 78 è sostituito il seguente:

Tutti gli elaborati sono conservati in busta suggellata nell'ufficio della prefettura, alla quale sono restituiti dal Ministero.

All'art. 79 è sostituito il seguente:

Il Ministero dell'interno rilascia ai candidati che abbiano conseguiti i voti prescritti la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e per estratto nel Foglio degli annunzi legali di ciascuna Provincia.

Art. 2.

Sono aggiunti i seguenti altri articoli al predetto regolamento:

Art. 77-*bis*. — La Commissione centrale di cui ai precedenti articoli istituita presso il Ministero dell'interno, è composta:

1° di un consigliere di Stato - presidente;

2° di un funzionario superiore della carriera amministrativa dell'interno, addetto al Ministero;

3° di un funzionario di ragioneria addetto al Ministero, di grado non inferiore a capo divisione;

4° di un professore di Università;

5° di un segretario comunale.

Le relative designazioni sono fatte dal Ministero. Ha le funzioni di segretario, con voto consultivo, un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere, designato ugualmente dal Ministero.

Art. 77-*ter*. Alla predetta Commissione spetta la revisione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Man mano che i pieghi sono aperti ed i lavori vengono letti, ciascun lavoro viene enumerato ed il numero è riportato sulla busta contenente il nome del candidato. Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti, per ciascuna sede di esame, sono stati esaminati e giudicati.

Art. 78 *bis*. — In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può decretare l'annullamento totale o parziale degli esami.

Art. 3.

All'allegato numero 7 dello stesso regolamento per l'applicazione della legge comunale è sostituito il seguente:

Programma di esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale (art. 161 legge e 76 regolamento).

Esami scritti:

1° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2° (due prove) principî di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni o delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) o compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale.

Esame orale:

1° nozione di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2° nozioni di diritto penale;

3° nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

4° statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti;

5° leggi e regolamenti amministrativi;

6° legislazione sociale;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 560, *contenente norme per il conferimento dei posti di referendario al Consiglio di Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 608;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di referendario al Consiglio di Stato, sono conferiti per concorso in base ad esami scritti ed orali.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli impiegati dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, che abbiano non meno di otto anni di servizio ed appartengano a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Il ministro dell'interno, con provvedimento motivato, sentito il parere del Consiglio della presidenza del Consiglio di Stato, può escludere dal concorso gli aspiranti, che in base agli atti riguardanti la carriera da essi già percorsa od alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici da essi esercitati.

Art. 3.

Gli aspiranti ammessi al concorso debbono sostenere un esame scritto consistente nello svolgimento di sette temi nelle materie seguenti:

1. Diritto civile comparato col diritto romano.
2. Diritto commerciale.
3. Economia politica.
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Diritto amministrativo.
6. Diritto civile e procedura civile (prova pratica).
7. Diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 4.

L'esame orale versa, oltre che sulle materie dell'esame scritto, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico, sulla storia del diritto italiano e sulla legislazione del Regno.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, di due componenti del Consiglio di Stato di grado non inferiore a consigliere, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione e di un professore ordinario della facoltà giuridica di una R. Università. Essa è assistita per le funzioni di segretario da un funzionario della Amministrazione dell'interno di grado non inferiore a quello di consigliere di prefettura.

Art. 6.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula il tema che deve essere svolto dai concorrenti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di altrettanti punti per quelle orali.

La votazione definitiva per ciascuna prova risulta dalla media dei voti dati dai singoli commissari.

Sono approvati agli esami scritti ed ammessi a quelli orali i candidati che abbiano riportato otto punti in media su tutte le materie e non meno di sette punti in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di otto punti.

Alla somma dei punti riportati negli esami la Commissione aggiunge due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Per la prova scritta in ognuna delle lingue estere la Commissione assegna la tesi per un componimento e per una traduzione dalla lingua stessa in italiano e viceversa.

Il giudizio è dato dalla Commissione col concorso di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia dell'esame.

Art. 8.

Dal verbale deve risultare il voto dei singoli commissari per ciascuna prova dell'esame e riguardo alle prove nelle lingue estere debbono anche esservi inserite le dichiarazioni dei rispettivi professori.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 562, *che apporta modificazioni alle norme per la elezione, la rinnovazione ed il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361, recante provvedimenti per l'industria solfifera siciliana;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, che proroga il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Visto l'art. 28 delle norme per la elezione, la rinnovazione del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione e il funzionamento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, approvato dal decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 28 delle norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, approvate col decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264, è approvata la seguente aggiunta:

« Nei casi di assenza e d'impedimento anche del consigliere governativo, questi sarà sostituito dal consigliere più anziano d'età ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 565, *che estende l'amnistia disciplinare concessa col Regio decreto 3 novembre 1920, n. 1514 pei militari del Regio esercito, anche alla Regia guardia di finanza.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 3 novembre 1920, n. 1514, e 24 febbraio 1921, n. 192;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514, si applica anche alla R. guardia di finanza.

Art. 2.

Le facoltà demandate dall'art. 3 del detto decreto al ministro della guerra e ai comandanti di corpo di armata e di divisione, in ordine alla concessione della revoca degli effetti delle punizioni, s'intendono, per la R. guardia di finanza, rispettivamente attribuite al ministro delle finanze, all'ispettore generale ed al comandante generale della R. guardia di finanza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1972, Regio decreto 9 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la R. scuola di tessitura e tintoria di Arpino viene classificata quale scuola professionale speciale col nome di R. scuola professionale.

N. 557. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile e Laboratorio femminile « Luisa e Giuseppe Santangelo » di Mercogliano è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 566, Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la Regia agenzia consolare in Siviglia viene soppressa, ed è istituito nella città stessa un R. Consolato di seconda categoria con giurisdizione sulle provincie di Siviglia e Cordoba che sono perciò distaccate dal R. Consolato in Cadice.